

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2011, n. 25-1838

**L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a lavoratori in gravi difficoltà economiche partecipanti al progetto di attività socialmente utili presso gli Uffici Giudiziari del Piemonte. Approvazione dello schema di protocollo di accordo.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che l'art. 4, comma 1 della predetta legge prevede che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro;

preso atto che l'art. 37, comma 1 e comma 1 bis della predetta legge prevede la facoltà, per la Regione, di destinare risorse per sussidi, corrisposti ai sensi dell'art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, a favore di lavoratrici e lavoratori che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì, disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale;

considerato che il perdurare della situazione di crisi economico-occupazionale diffusa sull'intero territorio regionale ed in particolare le connesse esigenze di tempestività e indifferibilità degli interventi da effettuare, impongano la gestione unitaria a livello regionale dell'intervento di sostegno al reddito dei lavoratori;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24 – 1770 del 28 marzo 2011, prevista dall'art 6 della citata legge, recante per oggetto: "L.r. 34/2008 e s.m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore dei lavoratori in gravi difficoltà economiche. D.G.R. n. 51 – 1124 del 30/11/2010. Integrazione risorse all'agenzia Piemonte Lavoro pari ad € 856.274,77 a carico del bilancio 2011 per l'effettuazione dei servizi affidati. Indirizzi programmatici di attività e spesa".

preso atto che la predetta deliberazione prevede la destinazione di risorse, pari ad € 856.274,77, a favore della corresponsione di sussidi a favore di lavoratori in mobilità ultra cinquantenni utilizzati volontariamente in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari del Piemonte;

visto il Protocollo d'Accordo per l'utilizzo negli Uffici giudiziari del Piemonte di personale percettore di indennità di mobilità sottoscritto il 4 febbraio 2010;

considerato il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dal predetto Accordo e preso atto del dichiarato interesse dei vertici degli Uffici giudiziari e della giustizia minorile per la prosecuzione della positiva esperienza maturata nel corso dell'anno 2010 anche in riferimento alla perdurante carenza di personale addetto ai servizi amministrative e l'impraticabilità di nuove assunzioni che cagiona disservizi nel funzionamento del servizio giustizia in Piemonte;

preso atto, altresì, che il comma 2 del citato art. 4 della L.r. 34/2008, prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui all'art. 6, comma 1, compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura

impongono la gestione unitaria a livello regionale, come previsto dal comma 3, lett. a) dello stesso art. 6;

ritenuto, pertanto, di avvalersi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) della citata L.r. 34/2008 e s.m.e i., della Agenzia Piemonte Lavoro per l'esercizio effettivo di predetti compiti secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 25: "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2013";

la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che le risorse per sussidi corrisposti ai sensi dell'art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, come previsto dall'art. 37, commi 1 e 1 bis, della L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, pari alla somma di euro 856.274,77, sono destinate a favore di lavoratrici e lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, che a causa dell'involontaria interruzione definitiva del contratto di lavoro con imprese aventi unità produttive o operative ubicate nella Regione Piemonte, risultano percettori di trattamento di mobilità indennizzata e di età superiore a cinquant'anni, che partecipano a titolo volontario al progetto di attività socialmente utili di cui all'art. 7 del Dlgs 468/1997 indicato dal Protocollo di Accordo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire che l'individuazione, per il fine di erogazione dei sussidi di cui al presente atto, dei lavoratori da impiegare volontariamente in attività socialmente utili, ex art. 7, D.lgs 468/1997 presso gli Uffici Regionali – che comunque non genera l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di mobilità – è effettuata dalla Agenzia Piemonte Lavoro di concerto con i Centri per l'Impiego, in accordo con la competente Direzione Regionale ed è effettuata tra lavoratori ultracinquantenni percettori di indennità di mobilità ex L. 223/91, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.

Di approvare lo schema di Protocollo d'Accordo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, da sottoscrivere tra il Presidente della Giunta regionale, i responsabili degli Uffici giudiziari e della giustizia minorile delle organizzazioni sindacali dei lavoratori componenti la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 11 della citata legge 34/2008, al fine della realizzazione del progetto di attività socialmente utili di cui all'art. 7 del Dlgs 468/1997, oggetto dal presente provvedimento.

Di affidare alla Agenzia Piemonte Lavoro, quali compiti di gestione di attività connessa all'unitario esercizio regionale previsto dalla citata L.r. 34/2008, l'esecuzione degli adempimenti di competenza connessi alla realizzazione del progetto di attività socialmente utili oggetto del presente provvedimento, tra i quali, la predisposizione di apposita nota regolativa recante le modalità organizzative di utilizzo volontario di lavoratori coinvolti nel progetto medesimo.

Di dare atto che alla spesa necessaria per la corresponsione dei sussidi di cui al presente provvedimento si fa fronte con la somma di € 916.274,77 prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24-1770 del 28/11/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI ACCORDO  
PER L'UTILIZZO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL PIEMONTE  
DI PERSONALE PERCETTORE DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La Regione Piemonte, la Corte d'Appello di Torino, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino, il Tribunale Amministrativo del Piemonte, l'Avvocatura distrettuale dello Stato, il Centro giustizia minorile per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, le Organizzazioni sindacali regionali del Piemonte componenti della Commissione regionale di concertazione, di cui all' art. 11, L.r. 34/2008, in rappresentanza dei lavoratori:

considerati gli ingenti carichi di lavoro che gravano presso gli Uffici Giudiziari del Piemonte e la insufficiente disponibilità di personale in forza;

considerato che l'Amministrazione giudiziaria intende, comunque, fronteggiare tale situazione critica migliorando l'efficienza dei servizi;

considerato il perdurare della grave situazione economica che investe il territorio regionale e che genera una continua perdita di posti di lavoro, un massiccio ricorso ai trattamenti previdenziali integrativi (c.d. "ammortizzatori sociali") ed una, sostanziale, significativa riduzione del reddito dei lavoratori coinvolti nelle vicende di crisi;

visto il "Protocollo d'accordo per l'utilizzo negli Uffici giudiziari del Piemonte di personale percettore di indennità di mobilità", sottoscritto il 4 febbraio 2010 e valutata positivamente la l' attuazione delle attività ivi previste, in via di completamento;

vista la nota congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore generale ed, altresì, le note del Presidente del Tribunale Amministrativo del Piemonte, dell'Avvocato distrettuale dello Stato, del Dirigente del Centro giustizia minorile, per il Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, con le quali, affermato il positivo riscontro dell'esperienza generata dal citato Accordo del 4 febbraio 2010, se ne auspica alla Giunta Regionale, una sua riproposizione per il corrente anno 2011;

viste le distinte note dell'Assessore regionale al lavoro in risposta, favorevole, alla sopraindicata istanza;

considerato che le attività previste dal citato Accordo del 4 febbraio 2010 così come quelle previste dal presente protocollo, trovano la loro realizzazione nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1997, n. 468 (*"Disciplina dei lavori socialmente utili a norma*

*della legge 24 giugno 1997, n. 96”) così come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (“Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell’articolo 45, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144”);*

ritenuto, pertanto, che possono rendersene partecipi lavoratori ultracinquantenni percettori di indennità di mobilità ai sensi dell’art. 6 e dell’art 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”*)

ritenuto, altresì, che i predetti lavoratori debbano risultare in possesso di qualifiche compatibili con le attività da svolgere, risultare residenti nei comuni e/o nel circondario degli uffici giudiziari dove devono essere prestate le attività di servizio medesime e che siano utilizzati secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale;

atteso, infine, che le predette attività, in quanto realizzate nell’ambito della sopra richiamata disciplina dei lavori socialmente utili non determinano, in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro ne sono, in quanto misure regionali di politica attiva del lavoro pregiudizievoli, in nessun caso, dei trattamenti previdenziali in essere a favore dei lavoratori partecipanti e non comportando la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità degli stessi;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24 – 1770 del 28 marzo 2011, prevista dall’art 6 della citata legge, recante per oggetto: “L.r. 34/2008 e s.m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore dei lavoratori in gravi difficoltà economiche. D.G.R. n. 51 – 1124 del 30/11/2010. Integrazione risorse all’agenzia Piemonte Lavoro pari ad € 856.274,77 a carico del bilancio 2011 per l’effettuazione dei servizi affidati. Indirizzi programmatici di attività e spesa”.

dato atto che l’Agenzia Piemonte Lavoro, per effetto delle sopra citate deliberazioni, assolverà per conto della Regione Piemonte ai compiti organizzativi riguardanti l’efficace attuazione del presente Accordo;

allo scopo di garantire l’adeguato coordinamento, indirizzo e controllo relativo all’attuazione del progetto sopra indicato, sottoscrivono il seguente:

## ACCORDO

### Art. 1

Le parti convengono sulla rilevanza del progetto di attività socialmente utili, di cui in premessa, quale intervento di politica attiva del lavoro, a gestione unitaria a livello regionale, volto ad offrire un’opportunità di integrazione del reddito a lavoratori di età superiore a 50 anni, prossimi a maturare i requisiti di accesso al periodo pensionistico, ritrovatisi involontariamente al di fuori dell’attività lavorativa a causa della crisi economica gravante sul Piemonte e percettori dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 7 della L. 223/1991.

Le parti convengono, altresì, sul valore di pubblica utilità del progetto che si pone, anche se in misura parziale e temporanea, a supporto del recupero di efficienza delle attività operative presso il servizio giudiziario piemontese di fondamentale importanza per la comunità regionale.

#### Art. 2

La durata delle attività oggetto del presente Accordo è di sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi. Il relativo contributo a titolo di sussidio a favore dei lavoratori è corrisposto mensilmente dall'Agenzia Piemonte Lavoro, per le giornate di effettiva presenza. L'Agenzia Piemonte Lavoro provvede altresì a stipulare a favore dei lavoratori le necessarie assicurazioni contro gli infortuni e di responsabilità civile.

#### Art. 3

Il contributo di cui all'art. 2 ammonta ad € 500,00 e sarà erogato quale sussidio corrisposto ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (*"Disciplina delle agevolazioni tributarie"*). La somma è comprensiva della quota relativa alle spese per i pasti, ed è cumulabile con l'indennità di mobilità percepita.

Il parametro di riferimento per la definizione del contributo di cui all'art. 2 è offerto, indicativamente, dalla posizione economica della categoria contrattuale "B2 area 2" previsto dal D.P.R. n. 1219/84 e s.m.i. (*"Individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312"*) al netto dell'ammontare dell'indennità di mobilità, ex L. 223/1991, mediamente percepita.

#### Art. 4

I lavoratori di cui all'art. 1 dovranno risultare in possesso di competenze professionali, morali e di condotta irreprensibile ai sensi dell' art. 35 comma 6, D.lgs. n.165/2001 (*"Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"*) tali da assicurare l'efficace svolgimento degli incarichi assegnati.

#### Art. 5

L'ente utilizzatore (Uffici Giudiziari) impiegherà i lavoratori di cui all'art. 1 in collaborazione con le strutture dell'Amministrazione giudiziaria ed indicativamente nelle seguenti attività: collaborazione nel servizio all'utenza; reperimento e classificazione degli atti anche a mezzo dei necessari supporti informatici attività, amministrative generali e supporto all'attività dei sistemi e servizi informatici.

#### Art. 6

L'Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con le Province ed i relativi Centri per l'impiego, provvederà ad individuare i lavoratori di cui all'art. 1, disponibili a partecipare al progetto trasmettendone i nominativi agli Enti utilizzatori interessati. Il periodo ed il tempo di svolgimento

delle attività e le relative modalità di gestione sono disciplinati in analogia al contratto collettivo di lavoro vigente per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di consentire la migliore collaborazione all'interno degli uffici.

Art. 7

Un apposito nucleo costituito da rappresentanti dell'Amministrazione giudiziaria e delle OOSS firmatarie del presente protocollo monitorizza gli aspetti organizzativi legati all'inserimento dei lavoratori nelle attività di servizio presso le sedi giudiziarie designate e l'attività prestata nel periodo di utilizzo.

Gli uffici amministrativi della Corte d'Appello di Torino e della Procura generale, congiuntamente, fatto salvo il Centro giustizia minorile e le relative dipendenze, saranno punto di riferimento unitario per tutte le sedi giudiziarie del Distretto e interfacceranno la Agenzia Piemonte Lavoro, per gli aspetti organizzativi e la competente Direzione della Regione Piemonte, per gli aspetti istituzionali riguardanti la attuazione del presente Accordo.

TORINO li \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DELLA  
CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
*(Mario Barbuto)*

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
DELLA C.G.I.L. DEL PIEMONTE**  
*(Alberto Tomasso)*

**IL PROCURATORE GENERALE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
*(Marcello Maddalena)*

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
DELLA C.I.S.L. DEL PIEMONTE**  
*(Giovanna Ventura)*

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO DEL PIEMONTE**  
*(Franco Bianchi)*

**IL SEGRETARIO REGIONALE  
DELLA U.I.L. DEL PIEMONTE**  
*(Giovanni Cortese)*

**L'AVVOCATO DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI TORINO**  
*(Guido Carotenuto)*

**IL DIRIGENTE DEL CENTRO  
GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE**  
*(Antonio Pappalardo)*

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**  
*(Roberto Cota)*